

**DECRETO DEL VICESINDACO  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**n. 638 - 29331 / 2018**

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI CASALBORGONE - VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 29 DEL 31/10/2018 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**Dato atto** che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016, Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'articolo 1, comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

**Richiamati** i decreti della Sindaca Metropolitana:

- n. 404-27279/2016 del 17 ottobre 2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- n. 538-35074/2016 del 21 dicembre 2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

**Premesso** che per il Comune di Casalborgone:

**la strumentazione urbanistica risulta la seguente:**

- è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G.R. n. 16-11341 del 04/05/2009, quale Variante Generale al P.R.G.I. (con i Comuni di Brusasco, Brozolo, Cavagnolo, Lauriano Po, Monteu da Po e Verrua Savoia) riferita al solo Comune di Casalborgone (BURP n. 19 del 14/05/2009);
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 29 del 31/10/2018, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., che ha trasmesso con PEC alla Città Metropolitana in data 08/11/2018, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal settimo comma del citato articolo 17;  
(Prat. n. VP 037/2018);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.519 abitanti nel 1971, 1.481 abitanti nel 1981, 1.505 abitanti nel 1991, 1.703 abitanti nel 2001, 1.820 nel 2011 e 1.885 al 31/12/2017, dati che evidenziano un trend demografico in costante incremento;
- superficie territoriale: 2.013 ettari in territorio di collina, dei quali 139 ettari presentano pendenze inferiori al 5%; 773 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% ed il 25% e 1.101 ettari (55% circa del territorio), presentano pendenze superiori al 25%;
- capacità d'uso dei suoli: 175 ettari circa sono classificati in II Classe di fertilità; il 45% circa del territorio comunale (898 ettari) è coperto da aree boscate;
- è compreso nella Zona 10 "Chivassese" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 10 di approfondimento sovra comunale "Collina Chivassese", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- è individuato dal PTC2 quale Centro Storico di tipo "D - di interesse provinciale";
- infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali S.P. 101 di Casalborgone, S.P. 102 di Berzano, S.P. 103 di Castagneto, S.P. 458 di Casalborgone, S.P. 71 di Aramengo, S.P. 97 di Cinzano;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Rio dei Soliti, Rio del Gobbo, Rio della Losa e del Vai, Rio Lucchera, Rio Maggiore e di Rivalba, Torrente Lenna;
  - i dati sul dissesto idrogeologico indicano: 58 frane puntuali; frane areali per circa 449 ettari; dissesti lineari per 18,65 km; dissesti areali 38,4 ettari;
- tutela ambientale:
  - Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10009 "Bosco del Vaj e Bosc Grand" esteso su una superficie di circa 745 ettari;
  - l'intero territorio comunale è incluso nell'Ambito individuato dallo studio regionale per il Piano Paesaggistico della collina torinese;

**dato atto** che il P.R.G.C. del Comune di Casalborgone, approvato con D.G.R. n. 16-11341 del 04/05/2009, risulta adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 29 del 31/10/2018 di adozione della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente [cfr. *“Relazione illustrativa – Modifiche cartografiche e normative”*]:

- a) Centro Storico, via Broglia 3, Castello Morozzo della Rocca e aree di pertinenza, **classificati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77**: riclassificazione dell'area del Castello da Area a servizi di interesse comune (SC1) a zona urbana del Centro Storico con destinazione d'uso turistico - ricettiva (ACS1) **[tale previsione non rispetta i contenuti della lettera h) comma 5 art. 17 L.R. 56/77, in quanto modifica un ambito individuato ai sensi del citato art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti disposte dalle Norme di Attuazione del vigente PPR agli articoli 24 “Centri e nuclei storici” e 33 “Luoghi ed elementi identitari”.]**;
- b) riclassificazione di parte dell'area urbana di contorno del Centro Storico (ACS) ad area a Verde e di interesse generale, quale ampliamento dell'attuale area a servizi SV2, in continuità con la previsione dell'area SV4 **[tale previsione non rispetta i contenuti della lettera g) comma 5 art. 17 L.R. 56/77, perché comprende aree interessate da un dissesto attivo (frana) non documentato negli elaborati della Variante adottata, ma rappresentato nella tavola A2a “Carta geomorfologica e dei dissesti” del Piano vigente]**;
- c) ampliamento dell'area a servizi SV1, su parte dell'area urbana del Centro Storico (ACS) *“per fornire il Centro storico di una adeguata dotazione di aree per servizi, non solo necessari alla residenza, ma anche indotti da attività socio culturali e di commercio – ristorazione”*;

La *“Relazione illustrativa – Modifiche cartografiche e normative”* comprende:

- tavole grafiche e la tabella sinottica n. 8 relativa alle aree a standard;
- la verifica [dichiarata] dei parametri di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- la sintesi della Verifica di assoggettabilità alla Vas;
- le verifiche di coerenza territoriali e paesaggistiche (con il PPR, il PTR e il PTC2);
- gli stralci cartografici del PPR, del PTR e del PTC2;
- la verifica di compatibilità idrogeologica dei contenuti della Variante;
- la dichiarazione di compatibilità della Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica;
- la dichiarazione relativa all'assenza di aree gravate da usi civici tra quelle considerate in Variante;

Gli elaborati adottati e trasmessi comprendono altresì:

- il Documento Tecnico di Verifica VAS (ai sensi della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016);
- lo Schema delle urbanizzazioni primarie esistenti **[da cui non si evince se il Castello e le aree di pertinenza siano dotati di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali]**;

La documentazione di Variante comprende:

- gli elaborati in linea geologico-tecnica relativi ai contenuti della Variante;

- la compatibilità delle citate modifiche con il Piano di Zonizzazione Acustica, non comprende:
- la dichiarazione relativa all'assenza di vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività "Seveso" ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);

**verificato** che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 s.m.i., la deliberazione C.C. n. 29/2018 di adozione della Variante:
  - " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale... **[tale dichiarazione non rispetta quanto previsto dalla lettera g) comma 5 art. 17 L.R. 56/77, perché la Variante incide su aree interessate anche solo in parte da un dissesto attivo; non rispetta altresì i contenuti della lettera h) comma 5 art. 17 L.R. 56/77, in quanto modifica un ambito individuato ai sensi dell'articolo 24 L.R. 56/77]** e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ..."; **[il prospetto numerico non dimostra il rispetto dei parametri richiesti in quanto non riporta i dati qualitativi e quantitativi inderogabili del P.R.G.C. vigente, relativi alla dotazione complessiva delle aree a servizi di cui alle lettere c) e d) o all'incremento delle superfici turistico-ricettive determinati dalla Variante; tali carenze sono contenute altresì negli atti tecnici adottati e trasmessi];**
  - **non contiene** la dichiarazione richiesta dal comma 1bis art. 17 L.R. 56/77: "*Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse*";
- **l'insieme delle criticità sopra evidenziate non soddisfano tutte le condizioni poste dal citato comma 5 art. 17 L.R. 56/77; dimostrano il mancato rispetto dei parametri prescritti dal comma 6 del citato art. 17: tali rilievi conducono a ritenere che la Variante in oggetto non possa essere classificata come parziale, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate;**

**dato atto** che la Variante adottata è sottoposta alla contestuale verifica di assoggettabilità alla VAS, secondo le procedure di cui alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 e che in data 08/11/2018 l'Amministrazione Comunale ha inviato il Documento Tecnico di Verifica VAS al competente Servizio tutela e valutazioni ambientali della Città Metropolitana, in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

**visto** il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 (BURP n. 42-S1 del 19/10/2017, efficace dal 20/10/2017) ed in particolare le Norme di Attuazione per quanto applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

**tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;**

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **22 dicembre 2018**;

**vista** la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

**visto** l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**rilevato** che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

**vista** la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTGM o i progetti sovracomunali approvati....."*

**dato atto** che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 10/12/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

**Visto** l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

**Visto** l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

**Visto** l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

#### DECRETA

1. **che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., il Progetto preliminare della Variante parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Casalborgone, adottato con deliberazione C.C. n. 29 del 31 ottobre 2018, **non presenta incompatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"* e del comma 2 dell'articolo 50 *"Difesa del suolo"*;
2. **che**, rispetto al suddetto Progetto preliminare di Variante parziale **sono formulati i seguenti rilievi in merito alla classificazione della Variante adottata:**
  - **non rispetta i contenuti della lettera g) comma 5 art. 17 L.R. 56/77, perché comprende aree interessate da un dissesto attivo (frana) non documentato negli elaborati della Variante adottata;**
  - **non rispetta i contenuti della lettera h) comma 5 art. 17 L.R. 56/77, in quanto modifica un ambito individuato ai sensi del citato art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad**

essi afferenti disposte dalle Norme di Attuazione del vigente PPR agli articoli 24 “Centri e nuclei storici” e 33 “Luoghi ed elementi identitari”;

- la deliberazione di adozione della Variante contiene un prospetto numerico che non dimostra il rispetto dei parametri richiesti dal comma 7 dell’art. 17 L.R. 56/77, in quanto non riporta i dati qualitativi e quantitativi inderogabili del P.R.G.C. vigente, relativi alla dotazione complessiva delle aree a servizi o all’incremento delle superfici turistico-ricettive determinati dalla Variante;
  - le criticità sopra evidenziate non soddisfano tutte le condizioni poste dal comma 5 art. 17 L.R. 56/77 e dimostrano il mancato rispetto dei parametri prescritti dal comma 6 del citato art. 17;
3. **che**, alla luce dei rilievi formulati al **punto 2.** che precede, in merito alla classificazione di “Variante parziale” e al rispetto dei parametri di cui al comma 6 art. 17 della L.R. 56/77, trova applicazione quanto previsto dal comma 7 dell’art. 17 della L.R. 56/77 che prevede *“se la ... città metropolitana ... ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ... città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole ... della città metropolitana”*;
4. **di trasmettere** al Comune di Casalborgone il presente Decreto per i successivi provvedimenti di sua competenza;
5. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 19 dicembre 2018

Il Vicesindaco Metropolitano  
delegato a Risorse umane, Patrimonio,  
Sistema informativo e Provveditorato,  
Protezione civile, Pianificazione territoriale e Difesa del suolo,  
Assistenza Enti locali, Partecipate.  
(Marco Marocco)